

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SUL TERRITORIO REGIONALE

DPCM DEL 1 APRILE 2020 E DPGR N. 36 DEL 3 APRILE 2020

IN VIGORE DAL 4 AL 14 APRILE

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SUL TERRITORIO REGIONALE IN VIGORE DAL 3 AL 13 APRILE. DPCM 1 APRILE 2020 E DPGR N. 36 DEL 3 APRILE 2020

VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI DI PIÙ DI DUE PERSONE IN LUOGO PUBBLICO; VA GARANTITA COMUNQUE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO

VIETATO TRASFERIRSI O SPOSTARSI CON MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO O PRIVATO IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO IN CUI CI SI TROVA, SALVO CHE PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, DI ASSOLUTA URGENZA O PER MOTIVI DI SALUTE; IL DIVIETO OPERA ANCHE PER GLI SPOSTAMENTI VERSO ABITAZIONI DIVERSE DALLA PRINCIPALE, COMPRESSE LE SECONDE CASE USATE PER VACANZA

CHIUSURA AL PUBBLICO DI STRADE URBANE, PARCHI, AREE GIOCO, VILLE E GIARDINI PUBBLICI O ALTRI SPAZI PUBBLICI VIETATO SVOLGERE ALL'APERTO ATTIVITÀ LUDICA O RICREATIVA O QUALSIASI ATTIVITÀ MOTORIA, ANCHE SINGOLARMENTE, SE NON ENTRO 200 METRI DALLA PROPRIA ABITAZIONE. IN CASO DI USCITA CON L'ANIMALE DI COMPAGNIA, SI È OBBLIGATI A STARE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'ABITAZIONE

SOSPESSE LE ATTIVITÀ DI PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE O TERMALI (FATTA ECCEZIONE DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIENTRANTI NEI LEA), CENTRI CULTURALI, SOCIALI O RICREATIVI; I GESTORI POSSONO EFFETTUARE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO

SOSPESI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE DI OGNI ORDINE E DISCIPLINA, IN LUOGHI PUBBLICI O PRIVATI; GLI IMPIANTI SONO UTILIZZABILI, A PORTE CHIUSE, SOLO PER L'ALLENAMENTO DI ATLETI RICONOSCIUTI D'INTERESSE NAZIONALE DAL CONI E DALLE RISPETTIVE FEDERAZIONI, PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI; SONO CONSENTITI EVENTI ORGANIZZATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI, IN IMPIANTI SENZA PUBBLICO; LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CON PROPRIO PERSONALE, EFFETTUANO CONTROLLI PER CONTENERE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID

DIVIETO ASSOLUTO DI ALLONTANARSI DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA PER LE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA DELLA QUARANTENA, PERCHÉ RISULTATE POSITIVE AL VIRUS

I SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E CON FEBBRE MAGGIORE DI 37,5 SONO TENUTI A CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO, LIMITARE I CONTATTI E NON LASCIARE LA RELATIVA DIMORA O RESIDENZA. È APPLICATA LA MISURA DELLA QUARANTENA PRECAUZIONALE AI SOGGETTI CHE HANNO AVUTO CONTATTI STRETTI CON CASI CONFERMATI DI COVID-19

LE STRUTTURE SANITARIE EFFETTUANO LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA SUGLI OPERATORI SANITARI AD INIZIO TURNO. SI RACCOMANDA DI RILEVARLA AI CLIENTI DEI SUPERMERCATI E DELLE FARMACIE, AI DIPENDENTI DEI LUOGHI DI LAVORO APERTI E AI SOGGETTI INTERCETTATI NELL'AZIONE DI VERIFICA DALLE FORZE DELL'ORDINE E DALLA POLIZIA LOCALE

FATTE SALVE LE ATTIVITÀ STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ASSICURANO LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE IN SMART WORKING E INDIVIDUANO LE I SERVIZI ESSENZIALI E INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA

SONO SOSPESI CONGEDI ORDINARI DEL PERSONALE SANITARIO E TECNICO, NONCHÉ DEL PERSONALE LE CUI ATTIVITÀ SONO NECESSARIE ALL'UNITÀ DI CRISI REGIONALE

SALVO L'UTILIZZO DEL LAVORO AGILE, È PREVISTA LA CHIUSURA DEGLI STUDI PROFESSIONALI, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI O SOTTOPOSTE A TERMINI PERENTORI DI SCADENZA; SONO ALTRESÌ ESCLUSI DALLA CHIUSURA TUTTI GLI STUDI MEDICI E/O SANITARI E DI PSICOLOGIA

LE PERSONE ADIBITE ALL'ASSISTENZA DI ANZIANI, AMMALATI O DIVERSAMENTE ABILI POSSONO SVOLGERE LA RELATIVA ATTIVITÀ SOLO PER COMPROVATE E INDIFFERIBILI ESIGENZE DELLA PERSONA SEGUITA

SOSPESI I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DELLE ISTITUZIONI DI FORMAZIONE SUPERIORE; SONO SOSPESI ALTRESÌ I CORSI PROFESSIONALI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE DA ENTI PUBBLICI, SOGGETTI PRIVATI, NONCHÉ LE PROVE DI ESAME, SALVA LA POSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO A DISTANZA; FANNO ECCEZIONE I CORSI PER I MEDICI E LE ATTIVITÀ DEI TIROCINANTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

SOSPESI I CONGRESSI, LE RIUNIONI O OGNI ALTRA ATTIVITÀ CONVEGNISTICA O CONGRESSUALE, SALVA LA POSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO A DISTANZA

SOSPESSE LE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE E PRIVATE, SALVO QUELLE RELATIVE AL PERSONALE SANITARIO, AGLI ESAMI DI STATO E ALL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO, AL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ QUELLE CHE PREVEDONO LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI ESCLUSIVAMENTE SU BASE CURRICULARE O IN MODALITÀ TELEMATICA

SOSPESI GLI ESAMI DI IDONEITÀ DI CUI ALL'ART. 121 DEL D.LGS. 285 DEL 1992 PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVILE, CON PROROGA DEI TERMINI IN FAVORE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO POTUTO SOSTENERE L'ESAME A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA

SOSPESSE TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI, AD ECCEZIONE DI QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO 1 DEL DPCM DEL 22 MARZO 2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CHE SAREBBERO SOSPESSE POSSONO PROSEGUIRE SE ORGANIZZATE IN MODALITÀ A DISTANZA O LAVORO AGILE. SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ FUNZIONALI AD ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE FILIERE DELLE ATTIVITÀ DELL'ALLEGATO 1 DEL DPCM DEL 22 MARZO, NONCHÉ I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E I SERVIZI ESSENZIALI DI CUI ALLA LEGGE N. 146 DEL 1990

È SEMPRE CONSENTITA L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, TRASPORTO, COMMERCIALIZZAZIONE E CONSEGNA DI FARMACI, TECNOLOGIA SANITARIA E DISPOSITIVI MEDICO-CHIRURGICI, OLTRE CHE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI. RESTA CONSENTITA POI OGNI ATTIVITÀ FUNZIONALE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA. È GARANTITA L'ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE, FLORO-VIVAISTICO, COMPRESSE LE FILIERE CHE NE FORNISCONO BENI E SERVIZI

SOSPESSE LE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA (TRA CUI PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI) DIVERSE DA QUELLE INDICATE DALL'ALLEGATO 2 AL DPCM DATATO 11 MARZO E LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI, SALVO CHE NON SI TRATTI DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ESERCIZI RIMASTI IN ATTIVITÀ

SOSPESSE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, SALVO LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DPCM 11 MARZO, NELL'AMBITO SIA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO, CHE NELLA MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE. SONO CONSENTITE LE CONSEGNE A DOMICILIO PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO SANITARIE. RESTANO APERTE LE EDICOLE, I TABACCAI, LE FARMACIE, LE PARAFARMACIE. L'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI APERTE È CONSENTITO SOLO AD UN COMPONENTE PER CIASCUN NUCLEO FAMILIARE, SALVO COMPROVATE ESIGENZE DI ASSISTENZA

VENGONO GARANTITI, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE, I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI, A CONDIZIONE DI ASSICURARE UNA MODALITÀ DI LAVORO CHE PREVEDA LA PRENOTAZIONE DI APPUNTAMENTI PER L'UTENZA

È PREVISTA LA CHIUSURA DEI MERCATI, SALVO PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DEI SOLI GENERI ALIMENTARI, GARANTENDO UN ACCESSO SCAGLIONATO, ANCHE ATTRAVERSO L'USO DI TRANSENNE E SEMPRE CON LA PRESENZA DELLA POLIZIA LOCALE, CHE DEVE LIMITARE L'INGRESSO A UN SOLO COMPONENTE PER NUCLEO FAMILIARE, SALVO COMPROVATI MOTIVI CHE RICHIEDANO L'ACCOMPAGNAMENTO

VIETATA LA SOSTA E ASSEMBRAMENTO PRESSO I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI CONFEZIONATI. DISPOSTO IL BLOCCO DELLE SLOT MACHINE, DEI MONITOR E DEI TELEVISORI PRESSO GLI ESERCENTI

SOSPESSE LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE (TRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE), AD ESCLUSIONE DELLE MENSE E DEL CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE (CODICE ATECO 56.29.20), DEI SERVIZI RESI IN STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, ISTITUTI PENITENZIALI, STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE E DI SOSTEGNO ALLE FASCE FRAGILI

È CONSENTITA A TUTTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E RISTORAZIONE, COMPRESI GLI AGRITURISMI, LA CONSEGNA A DOMICILIO, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PER IL CONFEZIONAMENTO E IL TRASPORTO

CHIUSI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DELLE STAZIONI FERROVIARIE E LACUSTRI, NONCHÉ NELLE AREE DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO CARBURANTE, CON ESCLUSIONE DI QUELLI SITUATI SULLE AUTOSTRADE, CHE POSSONO VENDERE SOLTANTO PRODOTTI DA ASPORTO DA CONSUMARSI FUORI I LOCALI; RESTANO APERTI ANCHE QUELLI NEGLI OSPEDALI E NEGLI AEROPORTI

È POSSIBILE IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI CARTOLERIA E FORNITURE PER UFFICIO (CODICE ATECO 47.62.20) NELLE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI O ATTIVITÀ NON SOGGETTE A CHIUSURA; PER LE ATTIVITÀ CHIUSE, È AMMESSO IL COMMERCIO VIA INTERNET, TELEVISIONE, CORRISPONDENZA, RADIO E TELEFONO

CHIUSE TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE, AD ECCEZIONE DELLE STRUTTURE INDIVIDUATE PER LE ESIGENZE LEGATE ALL'EMERGENZA (AD ES. PERNOTTAMENTO DI MEDICI, ISOLAMENTO DI PAZIENTI, QUARANTENA) E UTILI AL REGOLARE ESERCIZIO DEI SERVIZI ESSENZIALI

È DISPOSTO IL FERMO DEI CANTIERI, SALVO QUELLI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE, DI PROTEZIONE CIVILE, DELLA RETE STRADALE, AUTOSTRADALE, FERROVIARIA, DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, OLTRE CHE I CANTIERI RELATIVI AI SERVIZI ESSENZIALI O A RAGIONI DI URGENZA E SICUREZZA

SONO GARANTITE LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI (ART. 183, COMMA 1, LETT. N DEL D.LGS. 152/06)

NEI LUOGHI DI CULTO, ANCHE SE APERTI, SONO SOSPESSE LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, COMPRESSE QUELLE FUNEBRI. L'ACCESSO È GARANTITO IN FORMA CONTINGENTATA E NEL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO

SONO CHIUSI I MUSEI, ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA, CINEMA, TEATRI, SALE DA CONCERTO, SALE DA BALLO, DISCOTEQUE, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E CENTRI RICREATIVI O ALTRI ANALOGHI LUOGHI DI AGGREGAZIONE

SI RACCOMANDA CHE PRESSO LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE:

- SI UTILIZZI AL MASSIMO LA MODALITÀ DI LAVORO AGILE;
- SIANO INCENTIVATE FERIE E CONGEDI RETRIBUITI PER I DIPENDENTI;
- SIANO SOSPESSE LE ATTIVITÀ DEI REPARTI NON INDISPENSABILI ALLA PRODUZIONE;
- SI ADOTTINO PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO;
- SIANO INCENTIVATE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, ANCHE UTILIZZANDO FORME DI AMMORTIZZATORI SOCIALI;
- SIANO LIMITATI AL MASSIMO GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEI SITI E CONTINGENTATO L'ACCESSO AGLI SPAZI COMUNI;
- SI FAVORISCA UNO INTESA TRA ORGANIZZAZIONI DATORIALI E SINDACALI.

SI RACCOMANDA INFINE ALLE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ DI **GARANTIRE UN ACCESSO PRIORITARIO** A MEDICI, FARMACISTI, INFERMIERI, OPERATORI SOCIO-SANITARI, MEMBRI DELLA PROTEZIONE CIVILE, SOCCORRITORI E VOLONTARI MUNITI DI TESSERINO DI RICONOSCIMENTO.

LA PRESENTE INFOGRAFICA È STATA REALIZZATA A SCOPO PURAMENTE INFORMATIVO E NON SOSTITUISCE LE COMUNICAZIONI UFFICIALI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI